CAMERA DEI DEPUTATI N. **2508**

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato RIZZETTO

Istituzione della Giornata nazionale per il contrasto dell'inattività giovanile, al fine di promuovere l'inclusione sociale, formativa e lavorativa dei giovani che non frequentano la scuola né svolgono attività lavorative, di tirocinio o di apprendistato

Presentata il 10 luglio 2025

Onorevoli Colleghi ! — In Italia si è registrata nel 2025 una diminuzione del numero di giovani inattivi, ossia quelli che non studiano, non lavorano e non si formano, i cosiddetti NEET (*Not in Education, Employment or Training*). I dati più recenti, aggiornati ai primi mesi del 2025, indicano un calo rispetto all'anno precedente, con circa 1,3 milioni di giovani tra i 15 e i 29 anni che non studiano, non lavorano e non sono in formazione.

L'Ufficio statistico dell'Unione europea (EUROSTAT) ha evidenziato che tra il 2014 e il 2024 l'Italia è stata tra i Paesi europei con la maggiore riduzione del tasso di NEET (-11 punti percentuali), dati coerenti anche con l'ultimo rapporto annuale dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT); tuttavia, nonostante questa riduzione, il fenomeno resta un problema significativo, se consideriamo che il numero complessivo rimane elevato e che il nostro Paese continua ad avere uno dei tassi di NEET più alti nell'Unione europea.

Si tratta di giovani che rischiano di restare ai margini della società: condizione che costituisce non solo una criticità sociale ed economica, ma anche un ostacolo allo sviluppo delle potenzialità individuali e collettive, con ripercussioni negative sul benessere psicologico, sulla coesione sociale e sulla crescita nazionale.

Tanto premesso, la presente proposta di legge intende riconoscere il giorno 9 luglio quale Giornata nazionale per il contrasto dell'inattività giovanile, con l'obiettivo di sensibilizzare l'opinione pubblica e le istituzioni sull'urgenza di intervenire a sostegno dei giovani, affrontando i temi dell'orientamento, della dispersione scolastica, della transizione scuola-lavoro e del diritto all'educazione continua; inoltre, altro obiet-

tivo è quello di ridefinire il patto intergenerazionale e il ruolo che le istituzioni sono chiamate a svolgere nella costruzione di un futuro più equo e sostenibile.

Il riconoscimento di una Giornata nazionale dedicata al contrasto di questo fenomeno rappresenta un'iniziativa sia simbolica che concreta, finalizzata a promuovere politiche attive e integrate per l'inclusione giovanile, a valorizzare le buone pratiche esistenti e a stimolare il coinvolgimento degli attori pubblici e privati, comprese le istituzioni scolastiche, il mondo produttivo e il Terzo settore. Si intende determinare uno strumento operativo per promuovere la consapevolezza, la responsabilità istituzionale e l'azione collettiva su una delle sfide più urgenti della nostra società.

La presente proposta di legge si compone di quattro articoli. In particolare, l'articolo 1 riconosce ufficialmente la Giornata nazionale per il contrasto dell'inattività giovanile, fissandone la ricorrenza il 9 luglio di ogni anno. La disposizione specifica che tale Giornata non comporta gli effetti civili delle festività riconosciute dalla legge 27 maggio 1949, n. 260. In occasione della Giornata, si incoraggia lo svolgimento di iniziative pubbliche e partecipative a livello nazionale e locale, con particolare attenzione alle fasce giovanili più vulnerabili.

L'articolo 2 affida al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'istruzione e del merito, il Ministro dell'università e della ricerca e il Ministro per lo sport e i giovani, la promozione di campagne di comunicazione e di progetti sociali volti a contrastare l'abbandono scolastico e universitario, a rafforzare il raccordo tra istruzione scolastica e mercato del lavoro, nonché a valorizzare la partecipazione sociale dei giovani.

L'articolo 3 promuove il coinvolgimento attivo delle istituzioni scolastiche e dei centri per l'impiego, che potranno realizzare iniziative didattiche, laboratori, attività di orientamento, seminari e simulazioni di colloqui, anche in collaborazione con soggetti del territorio, durante la settimana in cui cade il 9 luglio.

L'articolo 4 reca le disposizioni finanziarie, specificando che dall'attuazione della legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni interessate vi provvedono nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

PROPOSTA DI LEGGE

—

Art. 1.

(Istituzione della Giornata nazionale per il contrasto dell'inattività giovanile)

1. La Repubblica riconosce il giorno 9 luglio di ciascun anno quale Giornata nazionale per il contrasto dell'inattività giovanile, ossia il fenomeno dei giovani che non studiano, non lavorano e non si formano, al fine di sensibilizzare l'opinione pubblica sulle problematiche legate all'inattività giovanile e di promuovere iniziative finalizzate all'inclusione sociale, formativa e lavorativa delle giovani generazioni.

2. In occasione della Giornata di cui al comma 1, lo Stato, le regioni, gli enti locali, le istituzioni scolastiche e universitarie, i centri per l'impiego e i servizi sociali possono promuovere, nell'ambito della loro autonomia e delle rispettive competenze, anche in collaborazione con gli enti del Terzo settore e le associazioni giovanili, attività di informazione, di orientamento, di formazione e di coinvolgimento attivo dei giovani, con particolare attenzione ai giovani appartenenti alle fasce più vulnerabili della popolazione e a rischio di esclusione sociale.

3. La Giornata di cui al comma 1 non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260.

Art. 2.

(Campagne di comunicazione e progetti sociali)

1. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'istruzione e del merito, con il Ministro dell'università e della ricerca e con il Ministro per lo sport e i giovani, promuove campagne di comunicazione e progetti sociali volti a:

a) contrastare l'abbandono scolastico e universitario;

b) rafforzare il raccordo tra i percorsi di formazione e il mercato del lavoro;

c) valorizzare la partecipazione sociale giovanile anche attraverso il volontariato, la cittadinanza attiva e l'imprenditorialità sociale.

2. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociale, per le campagne e i progetti di cui al comma 1, può avvalersi della collaborazione di enti pubblici, organizzazioni ed esponenti della società civile, esperti del settore, divulgatori e piattaforme digitali, con l'obiettivo di rendere i contenuti accessibili e coinvolgenti per le giovani generazioni.

Art. 3.

(Attività di orientamento e formazione)

1. Il Ministero dell'istruzione e del merito promuove, in occasione della Giornata nazionale di cui all'articolo 1, attività didattiche, laboratori tematici e percorsi di orientamento nelle scuole secondarie di primo e secondo grado, anche in collaborazione con le istituzioni territoriali e i rappresentanti del mondo del lavoro.

2. I centri per l'impiego e gli sportelli informativi dedicati ai giovani organizzano, nella settimana in cui cade il 9 luglio, giornate informative, incontri di orientamento individuale e collettivo, seminari e simulazioni di colloqui di lavoro, con il coinvolgimento delle imprese, delle agenzie formative accreditate e degli enti del Terzo settore operanti sul territorio.

Art. 4.

(Disposizioni finanziarie)

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.